

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2259 del 16/04/2025
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - VULCAFLEX SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA DE GASPERI n. 2 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA MADONNA DI GENOVA n. 49 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2345 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici APRILE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **VULCAFLEX SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA DE GASPERI n. 2 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA MADONNA DI GENOVA n. 49 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Vulcaflex SpA**, avente sede legale in Comune di Cotignola (RA), via De Gasperi n. 2 (C.F./P.IVA 00080690399), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2501 del 15/07/2011 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2501 del 15/07/2011 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 11/02/2025 (acquisita con PG/2025/27281 del 12/02/2025), riguardante:

- la sostituzione dei serbatoi interrati S1 ed S2 di stoccaggio del solvente metiltilchetone (MEK) con nuovi serbatoi di capacità simile,
- la realizzazione di un nuovo banco per la saldatura di componenti metallici, provvisto di cappa aspirante collegata ad un camino per l'espulsione dei fumi in atmosfera (nuovo punto di emissione denominato E47),
- modifiche alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che l'installazione non rientra nell'ambito di applicazione della LR n. 4 del 2018 e smi in materia di valutazione di impatto ambientale, lavorando un quantitativo massimo annuo di materie prime inferiore alla soglia dimensionale indicata al punto "B.2.42) *Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate*" dell'Allegato B.2;

ACQUISITA in data 28/03/2025 (ns. PG/2025/58894) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice emissioni in atmosfera, suolo/sottosuolo e rifiuti, comprensiva di parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/29685 del 17/02/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Vulcaflex SpA** avente sede legale in Comune di Cotignola (RA), via De Gasperi n. 2 (C.F./P.IVA 00080690399) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Cotignola (RA), via Madonna di Genova n. 49, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO B al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/02/2025 (acquisita con PG/2025/27281 del 12/02/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2501 del 15/07/2011 e smi con versamento effettuato in data 12/02/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi, è da considerare la prevista realizzazione dei seguenti interventi:
 - sostituzione dei serbatoi interrati S1 ed S2 di stoccaggio del solvente metiltilchetone (MEK) con nuovi serbatoi di capacità simile. I nuovi serbatoi saranno a doppia camera, cilindrici ad asse orizzontale e di capacità pari a 10 m³ ciascuno (i precedenti serbatoi avevano capacità di 9 m³ ciascuno). Saranno dotati di sistema di monitoraggio in continuo delle perdite, che attiverà una segnalazione ottico/acustica di allarme in caso di perdita di pressione nell'intercapedine della doppia camera. Verranno inoltre sostituite le linee di collegamento al reparto di utilizzo del solvente con nuove condotte in acciaio inox e verrà sistemata la cordolatura dello stallo di carico del MEK mediante l'applicazione di una sponda in acciaio rimovibile sul lato di ingresso e la realizzazione di un pozzetto centrale "cieco" di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire possibili interferenze con la rete fognaria di stabilimento;
 - realizzazione di un nuovo banco per la saldatura di componenti metallici (non in acciaio inox), provvisto di cappa aspirante collegata ad un camino per l'espulsione dei fumi in atmosfera (nuovo punto di emissione denominato E47);
 - modifiche alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, come da planimetria denominata "Aree deposito materie prime e rifiuti" del 29/01/2025, allegata alla comunicazione di modifica dell'AIA, in cui è indicata la nuova dislocazione dei rifiuti nei depositi temporanei e le relative tipologie (codice EER) per ciascuna area di deposito;

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo E1.1 "Emissioni in atmosfera convogliate" dell'Allegato E al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi con quanto di seguito riportato:

- al punto "LIMITI EMISSIONE" viene aggiunto quanto di seguito riportato:

LIMITI EMISSIONE

...omissis...

Punto di emissione E47 - Saldatura (NUOVO)

Portata massima (Nm ³ /h)	600
Altezza (m)	4,5
Temperatura (°C)	24
Sezione (m ²)	0,022
Durata (h/giorno)	8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

- al punto "PRESCRIZIONI" viene aggiunto quanto di seguito riportato:

PRESCRIZIONI

...omissis...

- Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera **E47** non deve avere durata superiore a **30 giorni**.
- Per il nuovo punto di emissione in atmosfera **E47** deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando l'autocontrollo per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa di Ravenna, **entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime** degli impianti.

- al punto "COMUNICAZIONI" viene aggiunto quanto di seguito riportato:
 - Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio del nuovo punto di emissione in atmosfera **E47**. Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime di tale emissione.

- 2.d) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui all'**Allegato F** al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi è modificato come di seguito riportato:

- al paragrafo F4 "MATRICE ARIA" la tabella 2 "Autocontrolli punti di emissione in atmosfera ASSETTO FUTURO" è integrata con i seguenti autocontrolli:

Tabella 2 - Autocontrolli punti di emissione in atmosfera ASSETTO FUTURO

Tabella 2 Autocontrolli punti di emissione in atmosfera ASSETTO FOTORE					
Punto di emissione	Monitoraggio	Frequenza	Limiti da rispettare		
...omissis...					
E47	Autocontrollo polveri	Annuale	Polveri	10	mg/Nm ³

- il paragrafo F10 "PROTEZIONE DEL SUOLO" è sostituito con il seguente:

F10) PROTEZIONE DEL SOTTOSUOLO

In relazione alla dismissione e rimozione dei 2 serbatoi interrati di MEK, il gestore è tenuto a mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante le verifiche condotte previste sul sito, al fine di garantire la corretta gestione di eventuali presenze di contaminazioni. A seguito della dismissione e rimozione dei 2 serbatoi interrati di MEK, nell'installazione sono presenti 2 serbatoi interrati sui quali il gestore dovrà eseguire le seguenti verifiche:

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>2 serbatoi olio diatermico</i>	<i>Verifica di tenuta</i>	<i>Triennale</i>	<i>Certificati di tenuta conservati presso l'installazione</i>

Il sistema di monitoraggio delle perdite installato sui nuovi serbatoi di MEK deve essere mantenuto con frequenza annuale nella quale deve essere svolta anche la verifica dei sistemi di allarme sonoro e luminoso simulando una depressione dell'intercapedine dei serbatoi.

- 3) **Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;**
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cotignola e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
“autorizzazioni complesse ed energia”
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.